



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

|                        |                |                        |
|------------------------|----------------|------------------------|
| LUCIA VIGNALE          | - Presidente - | Sent. n. sez. 395/2026 |
| VINCENZO PEZZELLA      |                | PU – 24/03/2026        |
| DONATO D'AURIA         | - Relatore -   | R.G.N. 34500/2025      |
| FRANCESCO LUIGI BRANDA |                |                        |
| DAVIDE LAURO           |                |                        |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino

nel procedimento a carico di:

████████████████████████████████████████  
████████████████████████████████████████

avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte di appello di Torino  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria;  
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
generale Francesca Ceroni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della  
sentenza impugnata;  
udito il difensore della parte civile, avv. ██████████ che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso;  
uditi i difensori avv. ██████████ e avv. ██████████ per ██████████ che  
hanno depositato note di udienza ed hanno concluso per l'inammissibilità del  
ricorso o, in subordine, per il suo rigetto e avv. ██████████ per ██████████  
██████████ che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 10/04/2025, la Corte di appello di Torino, decidendo in  
sede di rinvio dalla Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza del  
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta – che all'esito del



giudizio abbreviato aveva condannato, tra l'altro e per quel che qui interessa, [REDACTED] e [REDACTED] il primo per plurime ipotesi di truffa aggravata e per plurimi episodi di corruzione impropria, la seconda per il reato di cui all'art. 321 cod. pen., in relazione all'art. 319 cod. pen. – dichiarava non doversi procedere nei confronti del [REDACTED] per i reati di truffa di cui ai capi a) ed a-bis) per essere gli stessi estinti per prescrizione, lo assolveva dalle ipotesi di corruzione di cui ai capi d) seconda parte, d-bis) e d-quater) perché il fatto non sussiste, limitava la confisca alla somma di euro 1.518/00, respingendola per la somma di euro 83.884/63 e assolveva la [REDACTED] dal reato di cui al capo m) perché il fatto non sussiste.

Giova precisare che questa Corte di legittimità con sentenza n. 19418 del 07/12/2022 aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Torino del 04/11/2021, stabilendo, per quel che qui interessa, che i) erano infondati il primo motivo del ricorso presentato dalla [REDACTED] ed il terzo motivo del ricorso [REDACTED] entrambi relativi all'omessa trasmissione al giudice di primo grado delle videoregistrazioni, atteso che erano pacificamente nella disponibilità della difesa e che nemmeno era stato addotto il concreto pregiudizio ricevuto; ii) era fondato il settimo motivo del ricorso [REDACTED] atteso che «l'esclusione del difensore che abbia chiesto di partecipare alle operazioni peritali è causa di nullità di ordine generale concernente la difesa dell'imputato, indipendentemente dalla presenza dei consulenti di parte»; iii) erano conseguentemente fondati anche l'ottavo, il nono, l'undicesimo ed il dodicesimo motivo del ricorso [REDACTED] in ragione dell'accoglimento delle censure relative allo svolgimento della perizia; ivi) altrettanto conseguentemente era fondato il ricorso della [REDACTED] (fatta eccezione, come si è visto, per la doglianza relativa alle videoregistrazioni), in relazione ai motivi che contestavano il merito dell'addebito.

2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino ha interposto ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 627, commi 3 e 4, cod. proc. pen. con riferimento all'assoluzione del [REDACTED] dal reato di cui al capo d-quater) e della [REDACTED] da quello di cui al capo m), nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Osserva che, a seguito della sentenza rescindente, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare la utilizzabilità della perizia con riferimento alla posizione della [REDACTED] atteso che l'inutilizzabilità della stessa riguardava solo il [REDACTED] e che, con riferimento alla posizione di quest'ultimo, i giudici di appello avrebbero dovuto esaminare le prove già raccolte (le risultanze delle operazioni di captazione audio e video, oltre alle dichiarazioni confessionarie rese dal [REDACTED] nella fase delle indagini



preliminari) e verificare la loro tenuta, senza il conforto delle conclusioni della perizia; che, invece, erroneamente, nonostante la sentenza rescindente avesse respinto le doglianze sul punto, è stato ritenuto che le risultanze delle intercettazioni non fossero utilizzabili, confondendole con non meglio precisate «registrazioni di videosorveglianza [...] prova non formata con la partecipazione delle parti», nonostante le immagini registrate non fossero state tratte da un impianto di sorveglianza, ma derivassero da un regolare decreto di intercettazione ambientale con autorizzazione alle riprese visive; che, con specifico riferimento alla posizione della [REDACTED] la Corte territoriale ha ommesso qualsivoglia motivazione in ordine alla utilizzabilità o meno della perizia ed alla sua rilevanza ai fini della responsabilità dell'imputata, atteso che la modestia della somma corrisposta al [REDACTED] costituisce elemento che negli altri casi di corruzione ascritti al coimputato, per i quali i corruttori sono stati ritenuti responsabili con sentenza irrevocabile, non è stato ritenuto dirimente; che, analogamente, non ha valutato né le risultanze delle intercettazioni (erroneamente escluse dal novero delle prove utilizzabili), né la confessione del [REDACTED] in sede di interrogatorio, che è utilizzabile in ragione della scelta del rito abbreviato; che, infine, anche la determinazione della pena risulta anomala, tenuto conto che è stato effettuato un aumento per la continuazione con il reato di cui al capo d-*quater*), per il quale è intervenuta assoluzione.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'assoluzione del [REDACTED] per le condotte relative ai pazienti [REDACTED] e [REDACTED] di cui ai capi d) seconda parte, d-*bis*) e g) (tale ultimo capo è relativo al reato di cui all'art. 55-*quinques* D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Rileva che le ipotesi di corruzione contestate al [REDACTED] in relazione ai pazienti [REDACTED] e [REDACTED] sono speculari al caso [REDACTED] atteso che il materiale probatorio è costituito dalle intercettazioni ambientali con videoriprese, oltre che dalla confessione resa dal [REDACTED] per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se, una volta dichiarata la nullità della perizia, detti elementi sarebbero stati sufficienti a provare la responsabilità dell'imputato, anche alla luce dell'assoluzione intervenuta in appello del [REDACTED] e del [REDACTED] giudicati separatamente; che, invero, i due coimputati avevano scelto di essere giudicati con il rito ordinario, nel corso del quale non era stata disposta perizia ed il [REDACTED] che in fase di indagini aveva reso ampia confessione, si era avvalso della facoltà di non rispondere; che in primo grado il [REDACTED] ed il [REDACTED] erano stati ritenuti, comunque, responsabili sulla scorta delle risultanze delle operazioni di captazione, mentre in secondo grado erano stati mandati assolti, sulla base delle consulenze mediche di parte, dalle quali si evinceva che erano comunque affetti dalla patologia psichiatrica certificata dal [REDACTED] che poi non



ne aveva più verificato il perdurare; che, dunque, nel giudizio di rinvio si sarebbe dovuto verificare se gli elementi a carico del [REDACTED] escluso l'esito della perizia, fossero sufficienti per l'affermazione della penale responsabilità e come influisse l'assoluzione nel giudizio ordinario dei due concorrenti necessari, tenuto conto che non vi è nessun automatismo di adeguamento, in ragione della diversità del rito prescelto; che, invece, l'assoluzione del [REDACTED] si fonda sulle conclusioni cui è pervenuta la sentenza assolutoria dei coimputati, omettendo la Corte territoriale di misurarsi con l'inequivoco contenuto delle intercettazioni e delle videoriprese, oltre che con la confessione dell'imputato, dapprima netta e poi, in parte, ritrattata.

2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione e l'errata applicazione dell'art. 578 *bis* cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che la prova sulla base della quale il Pubblico Ministero aveva ottenuto la confisca in primo grado, con riferimento al reato di cui al capo *a-bis*), costituita dalla rubrica formata dal [REDACTED] non fosse sufficientemente precisa e chiara in ordine al requisito della pertinenzialità, anche in considerazione del fatto che detta agenda contiene l'annotazione di voci differenti anche di provenienza lecita; che, invero, a seguito dell'interrogatorio del [REDACTED] il Pubblico Ministero aveva selezionato tra gli importi indicati dalla polizia giudiziaria solo quelli registrati come "extra lavoro", escludendo dalla contestazione quegli importi qualificati come "altri extra" e "liquidi"; che, peraltro, in relazione alle somme considerate ai fini della confisca, è intervenuta anche la confessione dell'imputato, che ha riferito che l'abitudine di ricevere denaro non dovuto per le prestazioni mediche effettuate, che erano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e non del paziente, si era protratta per una decina di anni; che tale radicata abitudine trova conferma in numerose dichiarazioni rese da familiari di pazienti e da colleghi di lavoro del [REDACTED] che, dunque, pur avendo la sentenza evocato la tematica della necessità di verificare la derivazione delle somme di cui è stata chiesta la confisca dal reato per il quale vi è stata la [REDACTED] di prescrizione, di fatto tale accertamento non è stato svolto, atteso che in radice si è affermata l'impossibilità di quantificare il profitto del reato di cui al capo *a-bis*), nonostante i molteplici e convergenti elementi versati in atti.

3. In data 09/03/2026, è pervenuta articolata memoria difensiva nell'interesse di [REDACTED] con cui si chiede il rigetto del ricorso. In particolare, si evidenzia che l'errore commesso dalla Corte territoriale, laddove ritiene inutilizzabili le risultanze dell'attività di intercettazione, non incide sulle



ragioni dell'assoluzione; che, invero, la [REDACTED] è stata assolta perché la sua situazione patologica era reale e perché, per i tempi e le caratteristiche della prestazione del [REDACTED] questi non stava agendo quale pubblico ufficiale, ma in regime privatistico; che, in ogni caso, pur utilizzando le trascrizioni delle intercettazioni e delle registrazioni ambientali, nessuna prova della effettiva dazione di denaro da parte della [REDACTED] è mai stata acquisita al processo, atteso che sul punto vi è solo una dichiarazione del [REDACTED] espressa in forma dubitativa

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Coglie nel segno il primo motivo.

Invero, la Corte territoriale ha travisato il contenuto della sentenza rescindente, che, respingendo il primo motivo del ricorso presentato da [REDACTED] ed il terzo motivo del ricorso di [REDACTED] - [REDACTED] ha confermato l'utilizzabilità delle risultanze delle operazioni di captazione audio visiva, con la conseguenza che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto valutare il quadro probatorio sussistente a carico del [REDACTED] alla luce degli esiti delle intercettazioni e delle dichiarazioni da questi rese in sede di interrogatorio e, in relazione al compendio probatorio relativo alla posizione della [REDACTED] avrebbe dovuto considerare anche gli esiti della perizia, tenuto conto che l'inutilizzabilità della stessa riguardava solo il [REDACTED]. In proposito, la giurisprudenza di legittimità, premesso che il difensore ha diritto a partecipare alle operazioni peritali che si svolgono senza la presenza del giudice, qualora ne abbia fatto espressa richiesta (Sez. 3, n. 54604 del 04/10/2017, M., Rv. 271458 - 01), ha chiarito che l'eventuale esclusione è causa di nullità di ordine generale concernente la difesa dell'imputato (Sez. 6, n. 3523 del 09/12/2008, dep. 2009, Aprile, Rv. 242434 - 01). Dunque, la nullità, che rende la prova non utilizzabile, riguarda specificamente la posizione del singolo imputato - il cui difensore abbia chiesto invano di partecipare alle operazioni peritali, atteso che solo rispetto a questo si è verificata la violazione del diritto di difesa - ma non anche i coimputati, posto che con riguardo ad essi non si è verificata nessuna nullità concernente la loro difesa.

Naturalmente, la rivalutazione del merito dell'episodio corruttivo di cui ai capi d-*quater*) e m) comporta che debba essere riesaminato anche il profilo della confiscabilità della somma di denaro, che costituisce il profitto del reato, tenuto conto che la sentenza rescindente, annullando *in parte qua* la sentenza della Corte di appello, ha chiaramente demandato al giudice del rinvio anche la



complessiva rivisitazione di quanto statuito in tema di confisca.

1.2. Anche il secondo motivo è fondato.

Osserva il Collegio che la sentenza impugnata, ancora una volta male interpretando il *dictum* della sentenza di annullamento con rinvio n. 19418 del 07/12/2022, ha considerato solo l'esito del giudizio assolutorio celebrato nelle forme ordinarie nei confronti del [REDACTED] e del [REDACTED] senza confrontarsi con le risultanze dell'attività di intercettazione e con le dichiarazioni rese dal [REDACTED] in sede di interrogatorio, nel caso di specie, pienamente utilizzabili in ragione della scelta del rito. Del resto, l'assoluzione dei coimputati all'esito del giudizio ordinario astrattamente non è di ostacolo ad una differente valutazione della posizione del [REDACTED] atteso che una eventuale inconciliabilità va valutata solo rispetto al fatto storico – cioè alla sua ricostruzione dal punto di vista del suo accadimento oggettivo – e non anche con riferimento alla valutazione fisiologicamente diversa del compendio probatorio, se dipesa dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato diverso regime di utilizzabilità delle prove (da ultimo, in tema di revisione, Sez. 4, n. 39525 del 15/10/2025, S., Rv. 288946 – 02 e Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317 – 01).

Dunque, la Corte territoriale nel nuovo giudizio di rinvio dovrà, in primo luogo, valutare il coacervo probatorio nel suo complesso, comprensivo degli esiti dell'attività di captazione e delle dichiarazioni rese dal [REDACTED] nella fase delle indagini, anche alla luce dell'intervenuta assoluzione dei concorrenti necessari [REDACTED] e [REDACTED] con la sola esclusione della perizia; in secondo luogo, dovrà riesaminare il profilo della confiscabilità delle somme di denaro, che costituiscono il profitto delle due ipotesi corruttive di cui si discute, secondo quanto statuito dalla sentenza rescindente, come sopra specificato al punto 1.1.

1.3. È fondato anche l'ultimo motivo, che aggredisce la motivazione relativa alla confisca.

Deve essere, innanzitutto, evidenziato che il richiamo operato dalla sentenza impugnata alla disciplina dell'art. 578 *bis* cod. proc. pen. è inconferente, atteso che il reato per cui si procede – si tratta di due ipotesi di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 5 e del comma 2, n. 2, cod. pen. – non è compreso nel catalogo dei reati per i quali è prevista la confisca per equivalente, tenuto conto che sia l'art. 240 *bis*, che l'art. 640 *quater* cod. pen., fanno esclusivo riferimento alla truffa aggravata ai sensi del comma 2, n. 1, dell'art. 640 cod. pen.

Dunque, nel caso di specie, influenzando le due circostanze aggravanti solo sulla procedibilità del reato, viene in rilievo la confisca diretta delle somme di denaro che costituiscono il profitto delle truffe pluriaggravate contestate al [REDACTED] al capo a *bis*). Orbene, la Corte territoriale non si è adeguatamente



confrontata con le ragioni poste a fondamento della confisca del profitto del reato dalla sentenza di primo grado, essendo pervenuta a conclusioni contrarie, senza tuttavia rendere una motivazione puntuale ed adeguata. In altri termini, nel momento in cui i giudici di appello sono andati di contrario avviso rispetto alla sentenza del precedente grado di giudizio che aveva disposto la confisca, avrebbero dovuto fornire una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata. In particolare, il Giudice per le indagini preliminari aveva limitato la confisca del profitto del reato alle somme di denaro riportate nella contabilità parallela tenuta dal [REDACTED] sotto la voce "extra lavoro", escludendo le somme di denaro indicate sotto le voci "altri extra" e "liquidi", per cui la confusione paventata dalla Corte territoriale tra somme di denaro che costituiscono il profitto del reato ed altre somme annotate nei documenti sequestrati, ma non pertinenti al reato, risulta priva di adeguata giustificazione.

1.4. Le considerazioni svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo esame alla stregua dei principi sopra esplicitati. Al giudice di rinvio deve essere demandata anche la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.

#### **P. Q. M.**

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità. Dispone l'oscuramento dei dati personali.

Così deciso in Roma, il giorno 24 marzo 2026.

Il Consigliere estensore  
Donato D'Auria

La Presidente  
Lucia Vignale

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge.

La Presidente

